

**Spettabile Ufficio Tutela
Ambiente del Comune di
Lendinara – Via Santa
Maria Nuova n° 40/a –
45026 – Lendinara (RO)**

**OGGETTO: DICHIARAZIONE PREVENTIVA COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI
AGRICOLI E FORESTALI .**

Il/La sottoscritto/a
nato il a Prov. (.....)
residente a CAP Prov. (.....)
in Via n.
Codice Fiscale
Telefono
Fax
e-mail

In qualità di

- Proprietario
- Possessore

delle aree site in Comune di Lendinara, Censuario di

località

contraddistinte ai mappali

.....
.....
.....

di superficie complessiva ettari.....

VISTO

- L'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", così come introdotto dal D.L. n°91/2014 art. 14 c.8;
- Consapevole delle conseguenze derivanti dall'eventuale non veridicità del contenuto di questa dichiarazione e delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed esclusivamente ai soli fini dell'ottemperanza alle normative in materia di emissioni in atmosfera:

di essere proprietario/possessore del terreno sopra indicato in forza di:

.....
.....

di essere consapevole che:

- l'art. 182 comma 6 bis del DLgs 152/2006 dispone che *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”*;
- la Regione del Veneto, considerato che le combustioni all'aperto di residui vegetali impattano in modo significativo in termini di quantità di inquinanti tossicologicamente rilevanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al Benzo(a)pirene), con deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 10.02.2015 ha ritenuto motivata estendere al territorio regionale – anche sulla base di quanto rilevato dall'A.R.P.A.V. - Osservatorio Aria, attraverso la rete di rilevamento – la facoltà dei sindaci sancita dall'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006, di sospendere differire o vietare su tutto il territorio regionale l'attività di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo, ovvero nel periodo in cui i livelli degli inquinanti;
- l'Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 9 giugno 2017 prevede all'art. 1 che le Regioni del Bacino del Po, tra cui il Veneto, si impegnino (art.2 lett.1) ad *“adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone in cui risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene”*;
- Nel caso di perdurante accumulo degli inquinanti, come nel nostro caso, l'Allegato 1 al citato Accordo specifica che tra le misure temporanee omogenee di “primo livello” è previsto “Il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio ...) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182 comma 6 bis del decreto legislativo 152/06, rappresentati dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.”;
- Il Sindaco di Lendinara, a seguito delle indicazioni delle azioni da intraprendere emanate dal Tavolo Tecnico Zonale fra Enti (Ulss – Arpav – Comuni) ha diramato un apposito Avviso alla Cittadinanza, prevedendo, sul tema, fra l'altro il “**Divieto per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto**” rappresentata dall'accensione di fuochi a cielo aperto per bruciare residui vegetali e/o resti di potature”, evidenziando che tale divieto è da considerarsi valevole fino al 31 marzo di ogni anno.

DICHIARA

Di rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) E' consentita nel periodo **dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno, dalle ore 8,00 alle ore 18,00**, la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco nonché residui di attività di manutenzione piante *Tale facoltà è esercitata dal proprietario o dal possessore del terreno previa comunicazione al Comune indicante: data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni messe in atto dal proprietario in ordine alle cautele usate per il governo della combustione in loco.*
- 2) Durante tutte le fasi dell'attività e fino ad avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata una costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 3) La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, purchè il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente, ovvero con solchi di aratro , zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco, limitando l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- 4) L'abbruciamento è vietato nei giorni in cui le condizioni atmosferiche favoriscono il ristagno dei fumi prodotti dalla combustione e l'accumulo verso il basso, che impediscano la dispersione in atmosfera dei fumi e nei giorni di forte vento;
- 5) La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;
- 6) Possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre (3) metri steri ettaro (1 stero = 1 metro cubo vuoto per pieno) al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi agricoli in cui sono stati prodotti;
- 7) Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono essere accesi fuochi nei periodi considerati a rischio incendio;
- 8) Il fumo generato dalla combustione non deve invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
- 9) Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- 10) Nei periodi dichiarati di massimo rischio dalle Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- 11) Il permanere del divieto di procedere alla combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza, si considera gestione illecita di rifiuti e/o combustione illecita e, come tale, sottoposta alle sanzioni penali previste dagli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i..

Non applicazione del divieto di combustione

Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall'autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

Controlli e sanzioni

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato o di altra Autorità competente, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche ed ambientali sfavorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorchè sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni e delle esigenze locali;

A richiesta, in caso di controllo, il Comune di Lendinara provvederà a trasmettere copia della presente comunicazione ad eventuali diversi soggetti competenti alle attività di controllo ed alla verifica di quanto comunicato.

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative all'osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale;

In caso di violazione delle disposizioni si applicheranno le sanzioni amministrative individuate (sanzione amministrativa da € 25,00 euro a 500,00 euro da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1981 n° 689;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali contenuti nella presente segnalazione potranno essere trattati, da parte dell'Amministrazione comunale ricevente e di altri soggetti ai quali la presente sarà trasmessa per competenza e conoscenza, solamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo;

SI IMPEGNA

- ⇒ A comunicare al Comune di Lendinara l'avvio delle attività di combustione previste, in osservanza a quanto indicato al punto 1) delle prescrizioni;
- ⇒ A consegnare copia della presente documentazione o a farne visionare copia ad eventuali aventi causa;
- ⇒ A comunicare alla popolazione residente nelle vicinanze l'attività in oggetto.

Allega:

- ⇒ fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- ⇒ eventuale altra documentazione (specificare).....

Lendinara, lì

Firma:

.....

SPAZIO PER EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
